



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **21:15** nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	CASTELLO Antonio	Sindaco	X	
2.	ROMEO Enzo	Consigliere		X
3.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
4.	VIRANO Virgilio	Consigliere	X	
5.	PENSATO Piero	Consigliere	X	
6.	BLANDINO Roberto	Consigliere	X	
7.	GENTILE Riccardo	Consigliere	X	
8.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
9.	CAPRARO Michele Massimiliano	Consigliere	X	
10.	BRACCO Silvia	Consigliere	X	
11.	VANNICELLI Mario	Consigliere		X
12.	BOSCARO Massimo	Consigliere	X	
13.	TORBAZZI Giancarlo	Consigliere		X
14.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
15.	FASSINO Marco	Consigliere	X	
16.	PERINO Mario	Consigliere		X
17.	ALTEA Roberto	Consigliere	X	

Assume la presidenza Il Dr. CASTELLO Antonio nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Premesso che l'art. 12 della legge 15 maggio 1997 n.127 prevede che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.

Per inciso l'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni, prevede che: "La vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima".

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 dettante norme in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, non si occupa di alienazioni di beni immobili, ma ribadisce che nell'attività contrattualistica, per i settori interessati dal codice, si applicano i principi di trasparenza, concorsualità, parità di trattamento, non discriminazione.

Questo Comune è stato destinatario di un lascito immobiliare consistente in un fabbricato con residenziale in Pianezza, Via San Pancrazio, 29 nonché l'adiacente terreno edificabile posto al numero civico 27 della medesima via nonché in 27 immobili ad uso agricolo ubicati nel Comune di San Gillio, a favore della collettività pianezzese.

Al fine di consentire il regolare espletamento di procedure finalizzate all'alienazione dei suddetti terreni è stata elaborata l'ipotesi di regolamento diretto a fornire criteri certi per assicurare il principio di trasparenza e par conditio tra i concorrenti, quali valori ed obbiettivi tutelati dall'art. 12 della legge 15 maggio 1997 n.127.

La disciplina prevista non vuole imbrigliare ed appesantire l'attività dell'Ente ma delineare un quadro certo e snello nell'ambito del quale potrà svolgersi l'attività gestionale di vendita dei beni comunali.

Si ricorda, come prima accennato nella citazione delle norme che possono costituire il riferimento per la costruzione del regolamento comunale, che nessuna limitazione di legge incontra il Comune nella disciplina di tale materia se non i principi *i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile*.

A conferma si richiama quanto autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato – Sezione V – l^a ottobre 2002 – n. 5121: *"quando una pubblica amministrazione dispone di immobili non direttamente connessi all'espletamento di fini istituzionali e decida di cederli a terzi in proprietà o in locazione allo scopo di trarne il conseguente frutto, non è tenuta a predisporre e rispettare particolari procedure pubblicistico-concorsuali. In altri termini, nell'ambito di un'attività meramente privatistica che pur deve riconoscersi legittimamente attribuibile ed esercitabile da parte della P.A., questa può svolgere liberamente la propria attività negoziale senza dover applicare quelle metodologie procedimentali che la legge impone nell'ambito delle attività pubblicistiche-istituzionali, avendo come soli limiti (derivantigli dalla sua natura pubblica) di cedere il bene alle migliori condizioni di mercato, tenendo conto del valore dello stesso secondo le stime dei propri organi tecnici"*.

La bozza di regolamento è stata esaminata positivamente dalle Commissioni Consiliari Congiunte nella riunione del 24/11/2014.

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI

Di approvare il regolamento per la disciplina delle alienazioni dei beni immobili del comune, ai sensi dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997 n.127 nel testo formato da n. 18 articoli allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che il testo regolamentare è stato positivamente esaminato dalle Commissioni Consiliari Congiunte nella seduta del 24/11/2014.

Di rilevare che la disciplina regolamentare prevista non vuole imbrigliare ed appesantire l'attività dell'Ente ma delineare un quadro certo e snello nell'ambito del quale potrà svolgersi l'attività gestionale di vendita dei beni comunali.

Di dare atto che ad esecutività del regolamento, lo stesso sarà inserito nell'apposita sezione dell' "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra.

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.94 dell'11/10/1991 e sue modifiche.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente.

Sentito l'intervento dell'assessore Virgilio VIRANO che, a proposito del regolamento, ricorda come la disciplina proposta sia stata oggetto di discussione e chiarimenti in sede di conferenza dei capigruppo e commissioni consiliari congiunte. Il regolamento mira a disciplinare le procedure per la vendita dei terreni oggetto del lascito della sig.ra Actis Olimpia ubicati in comune di San Gillio.

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n.13 Votanti n. 13 Voti a favore n. 13

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Regolamento per la Disciplina delle Alienazioni Beni Immobili Comunali" come sopra trascritta.

== =

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to D.ssa Stefania Guiffre

Pianezza, lì 24/11/2014

IL PRESIDENTE
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 dicembre 2014, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- ☐ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li 17 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

Pianezza, li 17 dicembre 2014

Divenuta esecutiva in data

- ☐ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina